

Allegato "A" all'atto rep. 55.833/18.070

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - sede - durata della Società

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "SIENERGIA S.P.A."

Articolo 2

La sede sociale è nel Comune di Perugia:

Articolo 3

La Società ha per scopo:

a) la progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, riordino ed esercizio di opere di conduzione e trasporto di prodotti energetici, quali elettrodotti, gasdotti, oleodotti, di reti di distribuzione di prodotti energetici, di impianti di produzione e trasformazione energetica o volti a migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse energetiche nonché la commercializzazione e l'intermediazione di materiali e strumenti inerenti all'attività della società;

b) l'assunzione di servizi pubblici e privati nei settori del gas combustibile, dell'energia elettrica e dell'energia in genere, della depurazione dell'aria, con particolare ma non esclusivo riguardo alle fonti energetiche rinnovabili o assimilabili o innovative e al risparmio energetico e dei servizi complementari;

c) la ricerca, l'acquisizione e sperimentazione di nuove tecnologie per la tutela ambientale e la produzione ed il risparmio energetico;

d) l'attività di consulenza, assistenza organizzativa e di mercato anche

attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi informatici, anche per conto terzi, telematici e multimediali in genere per la realizzazione di progetti innovativi in settori complementari od affini a quelli indicati ne presente articolo che siano alla società affidate dai soci, da enti pubblici o privati o da terzi;

e) l'acquisto, permuta, locazione, vendita di beni immobili e diritti immobiliari necessari od utili al conseguimento dello scopo sociale;

f) il concorso ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private, appalti-concorsi, inerenti o strumentali allo scopo sociale;

g) la prestazione a terzi di servizi tecnici, commerciali, contabili, amministrativi, formativi, di comunicazione e finanziari, anche di tesoreria centralizzata, nel rispetto delle esclusive professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere operazioni riservate dalla legge agli enti finanziari operanti nei confronti del pubblico;

h) la produzione, lo scambio e la commercializzazione di energia;

i) la partecipazione o la cointeressenza in società, enti ed iniziative e il compimento di ogni operazione finanziaria, industriale o commerciale, inerenti e strumentali allo scopo sociale;

(j) la fornitura di servizi integrati, prestazioni e lavori nel settore energetico, comprese le iniziative di miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi e misure di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni e comunque tutte le attività finalizzate all'ottenimento ed alla gestione dei Titoli di Efficienza E-

nergetica.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2051.

Articolo 5

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

TITOLO II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 132.000,00 (centotrentaduemila virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 132.000 (centotrentaduemila) azioni del valore nominale di 1,00 (uno/00) Euro ciascuna.

Tali azioni sono di due categorie denominate "A" e "B" a seconda che siano detenute da soci enti pubblici (categoria "A" o da soci privati (categoria "B").

Esse godono degli stessi diritti salvo quanto stabilito dai successivi art. 13, 14 e 22.

TITOLO III

Assemblea

Articolo 7

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Articolo 8

Le assemblee ordinarie e straordinarie, saranno convocate dagli amministratori, anche in luogo diverso dalla sede della società, ai sensi della legge.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; potrà contenere altresì l'indicazione di altro giorno, ora e luogo per l'adunanza in seconda convocazione nell'eventualità che la prima andasse deserta.

L'avviso può essere comunicato ai soci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax o raccomandata con ricevuta di ritorno), almeno dieci giorni liberi prima della data dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si riterranno regolarmente costituite quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale.

Le assemblee ordinarie e straordinarie possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni dalla

chiusura dell'esercizio medesimo quando ne sussistano i presupposti

di legge, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto sociale alla sua competenza.

Articolo 9

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 10

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, stesa anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona che non sia amministratore, membro degli organismi di controllo, o dipendente della società o di una sua controllata.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea. Il Presidente nomina un segretario anche non azionista.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sono valide in prima o in seconda convocazione se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il Consiglio lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal notaio scelto dal presidente.

Dal verbale devono risultare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni, identificando i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Devono inoltre contenere sintesi delle dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno, che i soci abbiano richiesto di far verbalizzare.

TITOLO IV

Amministrazione e Rappresentanze

Articolo 13

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque o sette membri; l'assemblea determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione prima di procedere alla nomina.

Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, contenenti ciascuna un numero di candidati non superiore a sette, nelle quali i candidati stessi debbono essere elencati mediante numero progressivo.

I soci enti pubblici, titolari di azioni di categoria "A", ed i soci privati, titolari di azioni di categoria "B", non possono presentare liste congiunte.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione (con altri soci titolari di azioni della stessa categoria) di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Hanno comunque diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli, o insieme ad altri soci, fermo restando quanto sopra relativamente alle liste congiunte, rappresentino almeno un ottavo delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio avente diritto di voto può votare una sola lista.

Per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e vengono posti in graduatoria decrescente.

Risultano nominati i candidati che ottengono il maggior quoziente, fermo restando che alla lista, ovvero all'insieme delle liste presentate da soci titolari di azioni di categoria "A", ove essi nel loro insieme detengano la maggioranza del capitale sociale debbono essere attribuiti almeno tre (3) amministratori se il consiglio è composto da cinque (5) membri o almeno quattro (4) se il consiglio è composto da sette (7) membri, o quella maggior quota che eventualmente corrisponda alla percentuale di partecipazione detenuta dalle azioni di classe "A" mentre i restanti debbono essere attribuiti alla lista o alle liste presentate dagli azionisti detentori di azioni di classe "B";

Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, salvo quanto stabilito dal successivo art. 14, e sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori decadono dal loro ufficio alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto tra i consiglieri appartenenti a quella delle liste presentate dai soci titolari di azioni di categoria "A" che abbia ottenuto il maggior quoziente; il Consigliere delegato sarà scelto tra i consiglieri appartenenti a quella delle liste presentate dai soci titolari di azioni di categoria "B" che abbia ottenuto il maggior quoziente.

Articolo 14

Se, per dimissioni od altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendolo, per ciascuna sostituzione, tra quelli allo scopo indicati dagli azionisti che avevano presentato l'originaria lista nella quale l'amministratore cessato era stato eletto.

I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prossima assemblea, e quelli nominati dall'assemblea, durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Se però viene meno la metà o più degli amministratori eletti, si intende decaduto l'intero consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'assemblea per le nuove nomine a norma dell'art. 13.

Nell'eventualità che un amministratore sia revocato in nessun caso avrà diritto di indennizzo.

Articolo 15

Il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Amministratore Delegato secondo i criteri di cui all'art. 13, delegando all'Amministratore Delegato i poteri di cui al successivo art. 20.

Articolo 16

Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera da spedire anche a mezzo fax, almeno sette giorni liberi prima della data della riunione, ed in caso di urgenza con telegramma da spedire almeno due giorni liberi prima della riunione, a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo ovvero altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri. In tal caso deve essere comunque assicurata a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso, nonchè la contestualità dell'esame e della deliberazione; la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

sarà necessario la presenza ed il voto favorevole di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza assoluta del numero degli amministratori.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorte ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Alla luce delle disposizioni di cui al presente art. 18, comma 1, sono altresì di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere concernenti: la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Articolo 19

Le indennità di carica, i gettoni di presenza ed anche il rimborso spese per i Consiglieri, se stabilito a forfait, vengono fissati dall'assemblea o contestualmente alla nomina degli amministratori per la durata dell'intero mandato o di anno in anno.

Gli emolumenti ed i compensi di qualsiasi genere per il Presidente, il Consigliere Delegato e in generale per gli amministratori cui sono attribuiti incarichi speciali, saranno fissati dal Consiglio ai sensi di legge.

Articolo 20

Al Consigliere Delegato, nominato a norma dell'art. 15, vengono attribuiti tutti i poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale, e così, in particolare, ed in via esemplificativa, i seguenti poteri:

- adire agli incanti, licitazioni e trattative private con Enti pubblici e privati, stipulando i relativi contratti;

- concedere sub appalti ed in genere compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie per il buon svolgimento degli scopi sociali incluso il partecipare a collaudi e liquidazioni;

- comperare e vendere merci e materiale attinenti all'industria sociale, veicoli di ogni genere, negoziare, girare ed esigere vaglia bancari, assegni, buoni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di commercio firmando le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute alla società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici e cartoline vaglia, firmare e quietanzare ricevute liberatorie e discariche, transigere e concedere abbuoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca o istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati;

- fare, ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico o privato o Istituto compresa la Cassa Depositi e Prestiti, rilasciare gli opportuni discarichi e liberazioni, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle Poste e Ferrovie Statali, da qualunque pubblico o privato ufficio di spedizione;

- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere sequestri, pignoramenti anche presso terzi e i medesimi revocare, in-

	tervenire nei giudizi fallimentari e fare per le operazioni fallimentari
	quanto possa essere richiesto dalle relative procedure; fare qualunque
	pratica in via amministrativa anche presso Autorità Governative re-
	gionali, Provinciali e Comunali, redigere, firmare e presentare ricorsi,
	opposizioni e riserve contro accertamenti di tasse, imposte e tributi a-
	vanti a qualsiasi autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza;
	- assumere, revocare, sospendere i dipendenti, e stabilirne le retribu-
	zioni, eccettuati i dirigenti, informandone preventivamente il Presi-
	dente, eseguire le procedure per la selezione del personale stabilite
	dal Consiglio di Amministrazione;
	- nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso
	Consigliere Delegato;
	- rilasciare pagherò diretti, accettare tratte;
	- compiere tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalle banche od Isti-
	tuti di credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma,
	costituire in pegno o cedere crediti che la società vanta presso i Comu-
	ni e altri Enti Pubblici, richiedere a terzi garanzie fidejussorie, nell'in-
	teresse della società assumendo nei confronti dei fideiussori tutte le
	obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria ge-
	stione della società.
	Vengono espressamente esclusi dalla delega i seguenti poteri:
	- i poteri non delegabili a norma di legge;
	- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immo-
	biliari;
	- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie;

- la concessione di fidejussioni da parte della società;

- la concessione di ipoteche sui beni della società;

- il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;

- il discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali;

- stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie e accettarne o rifiutarne le risultanze;

- stipulare accordi collettivi di lavoro;

- nominare, sospendere, licenziare i dipendenti aventi qualifica di dirigente.

Al Presidente è data la facoltà di esercitare, a firma congiunta con il Consigliere Delegato, i poteri propri del Consiglio. Il Presidente e il Consigliere Delegato rappresentano altresì, di concerto fra loro, la Società nei rapporti con le rappresentanze e le organizzazioni sindacali.

Sono esclusi da tale facoltà e saranno perciò esercitati esclusivamente dal Consiglio o dal Consigliere Delegato per quanto di sua competenza:

- i poteri spettanti al Consigliere Delegato;

- i poteri che per legge devono essere esercitati dal Consiglio;

- l'assunzione di partecipazioni sociali;

- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;

- la concessione di fidejussioni da parte della società;

- la concessione di ipoteche sui beni della società.

Restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale le scelte inerenti gli investimenti di rilevante importanza e la determinazione della macrostruttura aziendale.

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e comunque con una periodicità non superiore a sei mesi.

Articolo 21

La rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Consigliere Delegato spetta la rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, nei limiti delle sue attribuzioni di cui all'art. 20.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Articolo 22

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per la nomina dei componenti il collegio sindacale viene utilizzato il meccanismo del voto di lista utilizzato per la nomina dei consiglieri,

già disciplinato all'art. 13, fermo restando che:

- alle liste presentate dai soci titolari di azioni di categoria "A", ove essi globalmente considerati detengono la maggioranza del capitale sociale, vengono attribuiti due (2) sindaci effettivi ed un sindaco supplente, in questo caso un sindaco effettivo ed un supplente vengono attribuiti alle liste presentate dai soci titolari di azioni di classe "B";

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà scelto tra i sindaci appartenenti alla lista o alle liste presentate dai soci titolari di azioni di categoria "A".

I compensi dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente vengono determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e decadono dal proprio ufficio alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 23

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reperi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Fino a quando la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale.

TITOLO VI

Bilancio ed Utili

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio forma il bilancio con il conto profitti e perdite a norma di legge.

Articolo 25

Gli utili netti, dopo prelievi di almeno il 5% per la riserva legale, sono ripartiti alle azioni salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 26

Il pagamento di dividendi, è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio nel termine fissato annualmente dal consiglio stesso.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 27

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

TITOLO VIII

Disposizioni Generali

Articolo 28

La società uniforma la propria attività ai principi dell'economia del mercato e dell'interesse economico della società stessa e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.

Articolo 29

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to Carlo Andrea Bollino

F.to Adriano Crispolti Notaio